

**COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 10/09/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di n. 2 buoni fruttiferi ordinari di Lire 1.000.000,00, sottoscritti il 30/12/1986 e appartenenti alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso i titoli alla scadenza per l'importo complessivo di € 9.650,48; peraltro, rappresenta che tale cifra risulta inferiore a quella spettantegli, poiché ritiene debba applicarsi, per i rendimenti dal 21° al 30° anno, la dicitura presente a tergo della tabella originariamente stampigliata sul retro dei buoni (per il buono n. 1205, "*Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*", e per il buono n.798 "*Lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*"). Diversamente, sostiene, vi sarebbe una lesione del proprio legittimo affidamento. A supporto delle proprie argomentazioni cita precedenti ABF e giurisprudenza di merito e legittimità ed allega una perizia nella quale quantifica l'importo richiesto. Pertanto chiede "*L'applicazione della tabella retrostante i titoli n. 1205 da L. 1.000.000 e n. 798 da L. 500.000 serie Q/P emessi il 30.12.1986, dal 1° al 5° anno il 8%, dal 6° al 10° anno il 9%, dal 11° al 15° anno il 10,50, dal 16° al 20° anno il 12%, mentre dal 21° al 30° anno L. 258.150 per il buono n.1205, di L. 129.075 per il n.798, per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno.*

Il rimborso riconosciuto [...] deve essere corrisposto in base ai tassi e alle tabelle riportate sul retro dei titoli che ammontano a € 15.796,10 e non a € 9.650,48 come rimborsato [...]. Pertanto la differenza complessiva da corrispondere per i B.F.P. serie Q/P n. 1205 e n. 798 è pari a € 6.145,62 [...]. Più le spese di perizia [...] come da proforme di fatture per l'importo di € 208,00".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario fa presente che i buoni in oggetto appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 e, in conformità a tali disposizioni, sono stati rilasciati su moduli della precedente serie "P" sui cui è stata indicata, mediante timbro, la nuova serie "Q/P", nonché, sul retro, i rendimenti corrispondenti alla nuova serie.

Sostiene che il timbro apposto sul retro dei buoni sostituisce integralmente quanto previsto in origine sul modulo, nonché che il sistema di calcolo per i rendimenti dal 21° al 30° anno (interesse semplice) è rimasto invariato, in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P", non più in emissione).

Contesta l'interpretazione sovente assunta dall'ABF in casi analoghi, ritenendo che la stessa non tenga *"in debita considerazione quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale"*. Afferma che l'art. 5 del succitato D.M., infatti, prescriveva chiaramente di indicare con il secondo timbro nella parte posteriore dei buoni esclusivamente i quattro "nuovi tassi" e non anche "le somme complessivamente dovute" derivanti dall'applicazione di questi ultimi; nulla veniva modificato, quindi, in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata dei buoni stessi, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dai buoni.

Ritiene pertanto che il ricorrente fosse a conoscenza sin dalla data del rilascio dei titoli che questi appartenessero alla serie "Q" e, conseguentemente, avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la misura dei tassi di interesse relativi a tale serie, senza che possa ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

Soggiunge che la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007 ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta dall'odierno ricorrente all'esame dell'ABF, poiché all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso. Quanto, invece, alla sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite, ritiene che in essa si affermi una statuizione aderente alla fattispecie in esame, e che conforta pienamente la valutazione di legittimità della propria condotta, ossia che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie, senza che possa dirsi ingenerato alcun ragionevole affidamento in capo al sottoscrittore.

Inoltre, richiama a sostegno delle proprie argomentazioni anche la sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, n. 26, la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 DPR n. 156/1973.

Rappresenta infine che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768. Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

Nelle repliche il ricorrente ribadisce integralmente le proprie argomentazioni e contesta tutto quanto affermato dall'intermediario, anche richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due BFP emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

appartenenti alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli. Al riguardo, l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Dall'esame del fronte e del retro dei due buoni in esame si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso per tale serie.

L'intermediario ha utilizzato moduli cartacei della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q"; tuttavia, il timbro apposto sul retro del buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Pertanto, questo Collegio ritiene applicabile al caso di specie l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, cui anche questo Collegio ha aderito in molteplici occasioni (v., *ex plurimis*, Coll. Bari, dec. n. 1063/2019), confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Di conseguenza, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS